

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 24

Data: 11.08.2014

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

L'anno duemilaquattordici, il giorno Undici, del mese di Agosto, alle ore 18,05 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione ORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 3552, del 05.08.2014, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	AVOLIO TOMMASO	SI
5	MOLLO GENNARO	SI
6	TERRANOVA NATALE	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
8	GABRIELLI LUCIO	SI
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 8 PRESENTI N. 8 ASSENTI N.===

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

Partecipa alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna ed invita il ViceSindaco Avv.to Raffaele GIGLIO a relazionare in merito;

OTTENUTA parola il ViceSindaco GIGLIO dopo aver ricordato la vetustà del Regolamento espone le motivazioni che hanno indotto la maggioranza e ad apportare modifiche al precedente regolamento e nello stesso tempo ad aggiornarlo adeguandolo all'attuale composizione del

Consiglio Comunale, motivazioni, comunque, che sono riportate nella proposta di deliberazione nel testo di cui di seguito della quale ne dà lettura:

“ - come è noto l'art. 38 del DLgs 267/2000 prevede che il funzionamento dei Consigli Comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sia disciplinato da un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, che preveda in particolare, le modalità per la convocazione di detto organo, la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

- dalla disposizione appena menzionata si evidenzia dunque come il regolamento del Consiglio Comunale debba dettare le regole di carattere generale che guidano il consiglio e la sua attività; in tal senso, lo Statuto del comune di Fagnano Castello prevede infatti che le norme generali di funzionamento del consiglio comunale vengano stabilite nel regolamento;

- Il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale è stato adottato nel lontano anno 1986 e da allora è stato sottoposto ad esigui interventi di modifica; pertanto risulta inadeguato rispetto alle nuove disposizioni di legge e, al contempo, presenta oggettive difficoltà di consultazione e di interpretazione, non solo perché in alcuni casi la stessa materia è disciplinata da articoli diversi e contenuti in parti diverse del regolamento medesimo, ma anche perché, in alcuni casi sono ravvisabili elementi di contraddizione tra disposizioni diverse che disciplinano lo stesso aspetto. A ciò si aggiunga la ridondanza del testo che determina un appesantimento del medesimo in quanto, in diversi punti, rimanda a disposizioni di legge che appare superfluo richiamare;

- Sulla base di dette considerazioni, si è reso necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento vigente, secondo un disegno organico che tenesse conto della necessità da un lato di adeguare il testo alle nuove disposizioni di legge nel frattempo succedutesi e, dall'altro, di armonizzare il testo sia con lo Statuto che con gli altri strumenti regolamentari del comune di Fagnano Castello.

- Preso atto del nuovo Regolamento Comunale discusso e licenziato dalla prima commissione Consiliare depositato agli atti del Consiglio, ne propone l'approvazione;

ULTIMATA l'esposizione e la lettura della proposta di deliberazione da parte del Vice Sindaco il Presidente chiede se vi siano interventi fra i Consiglieri presenti;

CHIESTA ED OTTENUTA parola il consigliere Lucio GABRIELLI, alla luce delle precedenti dichiarazioni chiede di confrontare il nuovo regolamento con il vecchio nelle parti riguardanti interrogazioni, mozioni etcc, che sicuramente già prevedevano delle limitazioni in merito alle interrogazioni, capisce le ragioni che hanno mosso la maggioranza a prendere tale decisione e cioè il fatto che negli anni le interrogazioni consiliari apparivano più come comizi che altro, ma questo non è un problema di chi fa l'interrogazione ma, deve essere un problema di chi deve far rispettare i tempi e non è giusto limitare un consigliere perché qualche volta si è sfiorato. Questa modifica rappresenta una grave limitazione all'attività del consigliere, all'attività democratica del consigliere e non ci si può permettere di subire una limitazione esclusivamente perché negli anni qualcuno è andato fuori tema, perché questa è stata un'abitudine conclamata negli anni. Lui stesso crede di essersi comportato così perché non conosceva altro modo, sicuramente in un consiglio comunale con dieci punti all'o.d.g. è impensabile formulare innumerevoli interrogazioni. Ma la soluzione trovata dalla maggioranza a tutto ciò non gli sembra una buona ragione, la quale per ovviare a questo problema pensa di limitare gli interventi politici dell'opposizione. Perché di questo si tratta. Poi se si presenta la domanda scritta finisce innanzi tutto l'effetto sorpresa e non c'è più quell'attività politica che voi maggioranza avete girato a vostro favore, è chiaro che anche la vostra è una scelta politica e quindi non solo di mero interesse funzionale all'attività del Consiglio, inoltre, sottolinea che dovranno essere rispettati i termini di trenta giorni per avere risposta e non come è stato fatto finora, altrimenti si dovrà andare a ridiscutere anche questo.

CHIESTA ED OTTENUTA parola il consigliere Gennaro MOLLO interviene nel seguente modo, chiedendo ai cittadini,: “ che dire su questo punto all’ordine del giorno? Se non che si vuole chiudere la bocca anche in Consiglio Comunale, così come avviene a livello nazionale, a quei consiglieri che vorrebbero far sapere qualcosa ai cittadini, ma con questa modifica al regolamento questa maggioranza lo vieta. Mentre le forze politiche a livello nazionale predicano la libertà di pensiero, compresa Forza Italia della quale l’assessore Avolio si fregia di appartenere, a Fagnano questa libertà viene soffocata. Questa presa di posizione della maggioranza è un attentato alla democrazia, perché l’unico luogo dove un consigliere comunale può dire la sua è il Consiglio Comunale, ma questa libertà gli viene impedita, la verità è che le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e protocollate perché così il Sindaco ha tutto il tempo per rendersi conto quale risposta è meglio dare. Per non parlare, infine, della limitazione sugli interventi in quanto riferendosi allo stesso dichiara di aver bisogno di più tempo per l’esposizione delle sue volontà, pertanto, chiede di rivedere le parti del regolamento nelle quali vengono previste tali motivazioni.

CHIESTA ED OTTENUTA parola il consigliere Luigi Rinaldo BRUSCO asserisce che quando si discute di un provvedimento del genere è necessario partire da una considerazione più ampia, nel senso che una cosa è quando si amministra e cioè quando si prendono decisioni con l’organo esecutivo che vanno ad incidere sulla vita dei cittadini altra cosa è l’organo consiliare, in quanto il Consiglio Comunale è un organismo complesso che dà l’opportunità alle forze politiche presenti in Consiglio di misurarsi, ma quando poi si vanno a prevedere tante limitazioni si va ad abbattere la democrazia del Consiglio finisce anche la democrazia, inoltre afferma che avrebbe compreso tali limitazioni se si fosse mantenuta la composizione dei vecchi consigli quando il numero era di diciassette, quando concedendo ad ogni consigliere quindici minuti si sarebbe collassata la seduta ma oggi non concepisce le varie limitazioni stante il numero ridotto dei consiglieri, pertanto, invita la maggioranza a rivedere il regolamento nelle parti riguardanti le limitazioni dei tempi negli interventi nonché delle interrogazioni orali al Sindaco ed alla Giunta.

Non essendoci altri interventi il Sindaco-Presidente chiede se vi siano dichiarazioni di voto;

PRESA parola il consigliere Lucio GABRIELLI a nome del gruppo consiliare “ VENTO NUOVO “ dichiara il voto contrario alle modifiche del Regolamento del Consiglio Comunale proposte dalla maggioranza. Crediamo che la proposta sia inattuabile perché rappresenta una grave limitazione all’attività politica e democratica dei Consiglieri di opposizione. Sarebbe bastato, a nostro dire, far rispettare il Regolamento vigente, richiamando ad una maggiore attenzione i Consiglieri comunali. Il provvedimento, in sostanza, appare come una paura al confronto sano, costruttivo e politico che è essenza del nostro vivere civile.

PRESA parola il consigliere Luigi Rinaldo BRUSCO dichiara anche a nome del consigliere Gennaro MOLLO: “ i gruppi consiliari di opposizione congiuntamente votano contro poiché l’impostazione del regolamento da parte della maggioranza limita fortemente le prerogative e il diritto di intervento delle minoranze-opposizioni consiliari, infatti, diversamente dal passato e, dunque, dal vigente regolamento non si prevede la possibilità di formulazione di interrogazioni orali ad inizio seduta che ha sempre consentito al consigliere di chiedere al Sindaco o all’Assessore competente su argomenti impellenti o urgenti, con riserva di risposta scritta nel caso in cui non si fosse in condizioni di offrire una risposta immediata. Votano contro anche per la limitazione del tempo di intervento considerato che, se durante la precedente legislatura potevasi anche giustificare una riduzione del tempo dei quindici minuti previsti perché presenti in consiglio 17 consiglieri , oggi la decisione intrapresa dalla maggioranza è fortemente punitiva e limitativa considerando che i consiglieri comunali sono ridotti ad 8 unità compreso il Sindaco e considerato che nel consiglio la maggioranza dei consiglieri dell’attuale maggioranza non è mai intervenuta.

ESAUTITA la discussione il Presidente pone ai voti, in forma palese, la sopra proposta di deliberazione con allegato schema di Regolamento:

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 08 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 05 – VOTI CONTRARI: N. TRE (Luigi Rinaldo BRUSCO, Gennaro MOLLO e Lucio GABRIELLI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Presidente;

UDITA la relazione del Vice Sindaco GIGLIO Raffaele;

SENTITI gli interventi dei consiglieri.

RITENUTA la necessità di approvare un nuovo testo del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il testo del nuovo regolamento allegato e parte integrante del presente provvedimento;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

DI APPROVARE il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari quale risulta dal testo allegato e parte integrante del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni finali del testo appena sopra citato, il nuovo regolamento entrerà in vigore a seguito del deposito di giorni dieci, presso l'Ufficio di Segreteria, da eseguire dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

DI DARE ATTO quindi che il vigente regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del consiglio comunale continuerà ad applicarsi fino al giorno antecedente la data di entrata in vigore del regolamento approvato con il presente atto e si intenderà abrogato a partire dalla medesima data.

DI TRASMETTERE copia del provvedimento al responsabile del Servizio Affari Generali per gli atti di competenza.

DI SEGUITO il Sindaco-Presidente propone al Consiglio di pronunciarsi in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 08 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI NESSUNO– VOTI FAVOREVOLI N. 05 – VOTI CONTRARI: N. TRE (Luigi Rinaldo BRUSCO, Gennaro MOLLO e Lucio GABRIELLI).

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 in data 11.08.2014

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

2. Qualora nel corso delle adunanze si dovessero presentare situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei presenti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale definisce i programmi, gli obiettivi e i fini generali dell'Ente e dà indirizzo ed impulso agli altri organi comunali.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Ai fini del precedente comma gli atti urgenti ed improrogabili sono i seguenti:

- a) provvedimenti di ratifica di variazioni al bilancio assunte dalla Giunta Comunale;
- b) provvedimenti con scadenza improrogabile determinata dalla legge;
- c) provvedimenti da cui potrebbe derivare un rilevante danno per l'amministrazione nel caso di mancata adozione.

4. In ogni caso la proposta di deliberazione dovrà contenere la motivazione circa l'urgenza e l'improrogabilità per l'adozione del provvedimento.

Art. 3 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi dell'art. 73, DLgs 267/2000, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 4 - Prima adunanza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va inviato al Prefetto.

3. Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale;
- comunicazione del Sindaco circa le nomine degli Assessori e, tra essi, del Vice-Sindaco;
- elezione della Commissione Elettorale.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostate si discute.

5. Il Sindaco giura pronunciando le seguenti parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini", senza ampliare il contenuto della formula.

6. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.

7. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, si procede alla convalida dell'elezione del consigliere; poi viene dichiarato dimissionario e, quindi, surrogato.

8. In caso di nomina di Assessori esterni, il Sindaco informa il Consiglio che gli stessi sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed hanno reso la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge.

9. Entro il termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando lettura del documento programmatico che viene messo in discussione ed è approvato con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal presente regolamento.

Art. 5 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da un consigliere eletto a maggioranza qualificata dei due terzi, con voto palese.

2. Il Vice Sindaco sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 6 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- 1) rappresenta il Consiglio Comunale;
- 2) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- 3) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio. La decisione è rimessa comunque al Consiglio ove ciò sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
- 4) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- 5) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- 6) insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- 7) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- 8) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 7 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per deliberare l'approvazione delle linee programmatiche di mandato; il bilancio preventivo; il rendiconto di gestione; la salvaguardia degli equilibri di bilancio; l'assestamento di bilancio; lo Statuto e gli strumenti urbanistici.

2. Viene convocato in seduta straordinaria o d'urgenza per trattare le altre materie di sua competenza.

3. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni.

4. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

5. L'avviso di convocazione per le sedute straordinarie è consegnato almeno tre giorni liberi prima della riunione. In caso di urgenza l'avviso è consegnato non meno di ventiquattro ore prima: In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'Albo Pretorio ed altri mezzi di comunicazione.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi che implicino valutazioni su persone.

8. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I Norme generali

Art. 8 - I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

3. Il Consigliere ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti e aziende da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, agendo con correttezza al fine di evitare pregiudizi al Comune.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative, secondo le modalità di cui al regolamento sull'accesso, nei casi specificatamente previsti dalla legge e devono, comunque, rispettare il principio di riservatezza.

5. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.

Art. 9 - Diritti per l'esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali per l'esercizio del mandato, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, per non più di un'adunanza al giorno.

3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione, non è dovuto il gettone di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle commissioni consiliari.

4. I Consiglieri comunali, formalmente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle documentate spese sostenute, secondo legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

CAPO II Nomine ed incarichi

Art. 10 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 11 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con voto palese.

2. Nei casi in cui è previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica, il nominativo del Consigliere designato.

3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva.

Art. 12 - Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

2. Il Sindaco interviene con funzioni rappresentative indossando la fascia tricolore.

3. L'uso della fascia tricolore è attribuita solo al Sindaco e al Vice Sindaco o ad altro consigliere delegato.

CAPO III

Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi. Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

2. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta connessa all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti richiesti.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore, comunque, a dieci giorni.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

Art. 14 – Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella domanda scritta al Sindaco se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta; se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate e depositate presso l'ufficio del protocollo generale dell'Ente in forma scritta da uno o più Consiglieri comunali ed indirizzate al Presidente.

Art. 15 - Risposta alle interrogazioni

1. Ove venga richiesta solo la risposta scritta, il Sindaco risponde entro 30 giorni.

2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
3. La replica non può avere durata superiore a due minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi.
5. L'assenza dell'interrogante comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 16 – Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri, consiste nella domanda inerente motivi o intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta. Essa è depositata presso l'ufficio del protocollo.

2. Ove venga richiesta risposta scritta, il Sindaco risponde entro trenta giorni e, se richiesto, l'interpellanza dev'essere inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

Art. 17 – Svolgimento interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, illustra la stessa per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a due minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi.

4. L'assenza dell'interpellante comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che sarà discussa nella prima seduta di Consiglio Comunale utile.

Art. 18 - Svolgimento congiunto di interpellanze

1. Le interpellanze relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente.

Art. 19 – Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è depositata presso l'ufficio del protocollo generale; il Responsabile del servizio per la materia oggetto della mozione, esamina la proposta di deliberazione esprimendo il proprio parere di regolarità tecnica entro 15 giorni; il Presidente del Consiglio inserisce la mozione corredata del parere nel primo Consiglio comunale utile.

Art. 20 - Svolgimento delle mozioni

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo e gli Assessori. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 21 - Emendamenti mozioni

1. Per ogni mozione, entro il quinto giorno precedente alla data della seduta consiliare, possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 22 - votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV

Perdita dello status di Consigliere

Art. 23 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente e sono assunte immediatamente al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e prima di discutere su qualsiasi altro punto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante, deve procedere alla surroga del o dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo comunale.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 24 - Decadenza e sospensione dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Qualora sussistano ipotesi di decadenza quest'ultima può essere fatta rilevare dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dalla legge o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Comunale.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

7. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di legge.

8. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

9. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del

Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

CAPO I Gruppi Consiliari

Art. 25 – Costituzione e composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, a seguito di dichiarazione resa nella prima seduta del Consiglio Comunale, formano un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi, debbono far pervenire all'Ufficio di Segreteria, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

4. Il Consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico Gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo.

5. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di appartenenza ad un diverso, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 26 – Capogruppo

1. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono designati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione e della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

CAPO II Commissioni consiliari

Art. 27 - Commissioni consiliari. Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto comunale, costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'indagine o d'inchiesta, determinando nell'atto d'istituzione i compiti, la durata, i poteri d'indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale, che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da tre consiglieri, di cui due appartenenti ai gruppi della maggioranza e uno ai gruppi della minoranza.

3. Le Commissioni a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese ed a maggioranza assoluta.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

6. **Non è previsto nessun compenso per la partecipazione alle Commissioni Consiliari permanenti .**

7. Le Commissioni consiliari speciali, devono discutere esclusivamente argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, da tenere, su convocazione del Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita a Consiglieri dei gruppi di minoranza.

4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, anche a seguito di richiesta scritta dei componenti o del Sindaco.

6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si terrà l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

Art. 29 - Funzionamento delle Commissioni

1. **La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.**

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ma senza diritto di voto.

Art. 30 - Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti concorrono ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuiti al Consiglio comunale, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione, con approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni hanno anche poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

3. Le Commissioni consiliari possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei Servizi e del Segretario comunale.

Art. 31 - Segreteria delle Commissioni. Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dipendente designato dal Segretario comunale.

2. Il segretario dispone per il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, per la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e per il loro deposito preventivo. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.

3. Copie dei verbali delle riunioni sono trasmesse al Sindaco, ai capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi a cui si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali.

Art. 32 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, il Consiglio comunale può costituire, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario comunale, del Direttore generale, dei Responsabili dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di comparire. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.

5. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

7. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 33 - Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono presso la sede comunale o altro immobile comunale.

2. Il Presidente può, previo provvedimento della Giunta Comunale, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altri luoghi.

3. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno tre giorni prima della data dell'adunanza con avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

4. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea.

Art. 34 – Convocazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio comunale ed è tenuto a formulare l'ordine del giorno, inserendo le questioni eventualmente richieste.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed eletto nel territorio del Comune ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. In alternativa, può essere spedito all'indirizzo di posta elettronica od al numero di fax indicati dal consigliere.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi.

4. Il personale incaricato deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna o spedizione degli avvisi di convocazione.

5. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, corredate della relativa istruttoria e dei pareri richiesti, devono essere depositate presso la Segreteria nel rispetto dei seguenti termini, escludendo i giorni festivi:

- a) almeno tre giorni prima, della data della seduta ordinaria
- b) almeno due giorni prima, della data della seduta straordinaria
- c) almeno 12 ore prima, della data della seduta urgente.

6. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata la data della seconda convocazione.

7. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web;

9. Le proposte relative alla modifica dello Statuto, alla approvazione o modifica di regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima della adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti concernenti tali argomenti. Il deposito degli atti relativi avviene al momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.

10. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 10 giorni dalla data di adunanza del Consiglio, stabilita per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi di bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri. I Consiglieri comunali hanno, comunque, diritto di ottenere dal Segretario comunale copia delle proposte depositate di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Art. 35 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può deliberare se alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due giorni dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. Se il quorum di cui al comma precedente per la prima e seconda convocazione non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora di inizio fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) il Sindaco
- b) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi ed allontanarsi dalla sala

c) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al Segretario per l'annotazione.

Art. 36 – Seduta deserta e di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è proseguita per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare, di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno dieci minuti, trascorsi i quali, senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

3. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non oltre otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione deve essere consegnato, con almeno 24 ore di preavviso, ai consiglieri comunali non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la prima seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5. Gli aggiornamenti delle sedute sono deliberati dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 34.

6. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

7. Non possono essere deliberati, con il quorum stabilito per le sedute di seconda convocazione, gli argomenti per cui è richiesto l'intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Art. 37 - Svolgimento delle sedute

1. Non oltre il tempo di tolleranza di cui al precedente art. 35 il Presidente del Consiglio invita il Segretario comunale a fare l'appello dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente individua tra i Consiglieri due scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati; tale individuazione viene fatta constare nel verbale della seduta. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, se presente in aula.

3. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente i Capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni, senza procedere a deliberazioni. Tuttavia, sulle raccomandazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

4. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni; è fatta salva ogni diversa decisione del Presidente. L'esame degli argomenti di cui al presente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i cinque minuti. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi. Sui problemi e fatti di cui al presente comma i Consiglieri possono presentare ordini del giorno, consistenti nella formulazione di un voto politico – amministrativo.

5. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

7. Il Presidente del Consiglio dà avvio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

8. E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.

9. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga; diversamente il Consiglio decide sulla proposta di variazione, a maggioranza dei voti.

Art. 38 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non si ricomponga il numero legale. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39- Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, i comportamenti e la moralità delle persone.

2. Gli argomenti da esaminare in forma segreta sono precisati nell'ordine del giorno.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Per motivi d'interesse per la comunità è possibile disporre un'adunanza "aperta" del Consiglio comunale con la partecipazione e l'intervento, oltre che dei Consiglieri, anche di personalità rappresentanti le istituzioni, gli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. Durante tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 40 - Partecipazione dell'Assessore esterno

1. L'Assessore esterno partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 41 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. I responsabili dei Servizi comunali devono essere presenti in sala, perché, su invito del Presidente, effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 42 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 43 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 44 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 45 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 46- Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
2. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 47 - Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio
 - b) i cinque minuti per le repliche di rito;

c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

3. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

4. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Art. 48 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate circostanze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono intervenire soltanto un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 49 - Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta ovvero quando gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse; chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere deve precisare, con un intervento non superiore a cinque minuti, in cosa consiste il fatto personale.

2. Sulla fondatezza delle argomentazioni così svolte decide il Presidente, salve le definitive determinazioni del Consiglio, votate per alzata di mano ove l'interessato vi si appelli.

3. Con il pretesto del fatto personale non è comunque consentito ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

4. Il consigliere che nel corso di una discussione sia accusato di fatti ritenuti lesivi di altra persona, può chiedere la costituzione di una Commissione Consiliare che giudichi la fondatezza dell'accusa. Il Consiglio, su invito del Presidente, nomina la Commissione formata da tre consiglieri tra maggioranza e minoranza e la invita a riferire alla prima seduta utile.

5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, soltanto il consigliere o i consiglieri responsabili dell'incidente.

6. Il Presidente può rinviare al termine della seduta l'intervento per fatto personale.

Art. 50 - Emendamenti all'oggetto della discussione

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti soppressivi, modificativi o aggiuntivi dell'argomento oggetto della trattazione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima della deliberazione finale, nell'ordine seguente: soppressivi, modificativi ed aggiuntivi.

2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati dai presentatori fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono però, essere ripresi da altro consigliere e sostenuti a nome proprio.

3. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

4. Su ogni emendamento, prima che sia votato, devono essere acquisiti seduta stante i pareri di regolarità tecnica e contabile.

5. Il Presidente può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente commissione consiliare e della giunta, le proposte di emendamento presentate ed acquisire sulle stesse, i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 51 - Ordini del giorno

1. Ogni Consigliere, durante la discussione o a discussione conclusa, può presentare ed illustrare ordini del giorno sugli argomenti oggetto di trattazione.

2. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione finale sull'oggetto principale.

3. Qualora il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.

4. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, quando il Presidente lo includa nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare.

5. Il Presidente ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, rifiutando di metterli a votazione.

6. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 52 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 53 – Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. La votazione segreta non è ammessa quando la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

4. All'inizio di ciascun argomento per cui è prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei due scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Se la proposta in discussione si compone di articoli o voci, qualora anche un solo Consigliere lo richieda, si procederà alla votazione dei singoli articoli e/o voci.

7. E' sempre ammessa la votazione per parti.

8. Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione, quando l'argomento riguarda interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado.

9. L'astensione dal voto obbliga il Consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.

10. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

11. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni e competenze del Consiglio o che contengano violazioni di legge.

12. Quando è prevista dalle leggi e dallo Statuto la nomina di componenti sia di minoranza che di maggioranza, si procederà con votazioni separate tra la maggioranza e la minoranza. La prima votazione sarà effettuata dalla minoranza e poi procederà la maggioranza. Alla fine delle due votazioni si procederà alla proclamazione degli eletti con votazione dell'intero Consiglio Comunale.

Art. 54 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno partecipato a quella annullata.

Art. 55 - Verbalizzante delle riunioni. Contenuti

1. I processi verbali devono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri sono riportati, esprimendo, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun consigliere.

3. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.

Art. 56 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante inserimento sul sito web istituzionale ed affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo che la legge o lo Statuto, per particolari deliberazioni, prevedano un diverso termine di pubblicazione.

Art. 57 - Deposito e approvazione dei verbali delle riunioni

1. Il verbale viene depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri comunali tre giorni prima della adunanza in cui sarà sottoposto per la approvazione.

2. Ogni qual volta un Consigliere lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modificazioni o rettifiche. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato.

3. Se un Consigliere intende proporre modificazioni o integrazioni di un verbale deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito a verbale. La proposta di rettifica viene posta ai voti dal Presidente per alzata di mano. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce la rettifica stessa. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 58 – Segretario. Incompatibilità

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento lo sostituisce il Vicesegretario od altro Segretario comunale, appositamente designato.

2. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomento di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

3. In tale caso è sostituito in via temporanea dal Vicesegretario o da un componente del Consiglio o della Giunta, nominato dal Presidente, di norma il più giovane d'età.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 60 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

Art. 61- Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il regolamento entra in vigore a seguito del deposito di giorni dieci, presso l'Ufficio di Segreteria, da eseguire dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali regolamentari in contrasto con la disciplina recata dal presente regolamento.